



## COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 25

Riunione del 2 marzo 2011

### 24.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **TORRISI Chiara Maria** n.q. di **Presidente p.t.**
- **ASD Royal Catena** in persona del **Presidente p.t.**

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente

- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente

- Avv. Antonio Amato - Componente - relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **TORRISI Chiara Maria:** *nella sua qualità di Presidente del Sodalizio ASD Royal Catena, per aver, in violazione degli artt. 2, 17 e 19 Statuto Fipav, 21, 24 e 28 RAT e della normativa vigente disciplinata nella Guida Pratica vigente in materia di tesseramento on line, per aver proceduto al primo tesseramento on line dell'atleta Santangelo Tiziana, mediante l'utilizzo del modulo di trasferimento senza che l'anzidetta atleta abbia sottoscritto il citato modulo";*

- **ASD Royal Catena:** *"in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, per i fatti contestati al proprio Presidente con estensione del capo di incolpazione, ex art. 55, n. 3 lett. A), R.G. e 2 RAT";*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 02 Marzo 2011.

### La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto della memoria difensiva inoltrata dagli incolpati;



## OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 03/02/2011 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che la Società ASD Royal Catena, aveva fatto pervenire una richiesta, in data 17/11/2010, a mezzo della quale richiedeva di procedere alla revoca dell'omologa del tesseramento relativo all'atleta Santangelo Tiziana, già effettuato dalla società incolpata in data 29/10/2010.

L'Ufficio Tesseramento, pertanto, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato, in data 29/10/2010, il tesseramento *on line* della suddetta atleta, revocava detto tesseramento perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate e sostanzialmente ammesse dagli incolpati nella memoria difensiva.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che intendono effettuare un primo tesseramento, l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione, pur avendo chiarito la dinamica dell'errore, non possono trovare accoglimento, atteso che la negligente condotta posta in essere dagli stessi è stata assunta, in ogni caso, in violazione delle suddette norme.

Pur tuttavia, questa Commissione, ritiene tale condotta assolutamente priva di dolo, in ragione delle ulteriori circostanze emerse dagli atti del procedimento e della tempestività della richiesta di revoca inoltrata dal sodalizio, che giustifica, per costante orientamento di questa Commissione, l'irrogazione di una sanzione meno afflittiva rispetto alle richieste effettuate dalla Procura Federale.

Per le suesposte motivazioni si ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo.



**P.Q.M.**

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Torrasi Chiara Maria la sanzione dell'ammonizione ed a carico del sodalizio ASD Royal Catena, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 100,00.

Il Presidente  
Avv. Costanza Acciai

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Costanza Acciai".

Roma, 10 marzo 2011